

MAGGIO 2021

10 PROPOSTE PER LE ADR

POTENZIARE LA MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE
IN ITALIA



avvocatinegoziatore.it



01

Il Comitato “Avvocati per la Negoziazione”, sodalizio attivo dal 2014 a Padova che conta aderenti anche di altre città italiane, svolge da sempre con energia e passione una costante attività di promozione e divulgazione della cultura della negoziazione e di ogni altra forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella giurisdizionale. L'attività del Comitato si rivolge sia agli Avvocati e alle associazioni professionali che alle Istituzioni, alle Università, alle scuole e alla società civile.

Il Ministero della Giustizia si appresta a varare, anche nel quadro del PNRR, importanti riforme per migliorare il funzionamento complessivo della giustizia civile, garantendone l'accesso ai cittadini in uno con l'interesse pubblico, oltre che privato, a pronunce rese in tempi ragionevoli e certi.

In questo contesto il Comitato, sulla base di un confronto tra gli aderenti, ha sviluppato alcune concrete proposte elaborate a partire dalla pratica sul campo delle ADR, con il preciso auspicio che possano essere utili ad una più ampia riflessione sulla via del rilancio del sistema della giustizia civile.

02

LE 10 PROPOSTE DEL COMITATO RICHIEDONO CHE:

03

MATERIE OBBLIGATORIE

1. Sia ampliato il numero delle materie obbligatorie in mediazione, inserendo all'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010:

- a) tutte le controversie derivanti da contratto (relative all'interpretazione ed esecuzione) fino ad un certo limite di valore (non inferiore almeno a euro 50.000,00) ed in materia di appalti privati con un limite di valore più elevato (fino ad almeno euro 100.000,00);
- b) la responsabilità patrimoniale per danni in condominio (es. le comunissime infiltrazioni d'acqua tra proprietà singole e, in generale, tutti i casi in cui non si tratti di vicende riguardanti beni condominiali).

PRIMO INCONTRO

2. Il primo incontro di mediazione (c.d. incontro preliminare o programmatico) chiuso con esito negativo preveda comunque una retribuzione per il mediatore – comprensiva di onorario e rimborso forfetario spese generali, oltre oneri di legge - sia nel caso in cui vi sia stata adesione della parte convenuta, sia quando questa sia mancata (il mediatore infatti svolge comunque un'attività di studio della pratica e di corrispondenza con la Segreteria dell'Organismo, presiede ed organizza l'incontro, lo conduce e ne redige il verbale assumendone la responsabilità); a questo fine l'introduzione del compenso per il mediatore dovrà essere reso obbligatorio nei regolamenti degli Organismi pena la loro cancellazione dal registro ministeriale.

04

DURATA MASSIMA

3. Sia estesa da tre a quattro mesi la durata massima della mediazione in considerazione soprattutto dei tempi tecnici per i condomini o per le imprese assicurative o bancarie, per dotarsi delle delibere occorrenti per intervenire nella procedura.

CTU IN MEDIAZIONE

4. Sia previsto che nelle mediazioni in tema di responsabilità medica e di contratti finanziari e/o bancari, nell'auspicio che ne sia mantenuta l'obbligatorietà o se ne "costruisca" una volontarietà cosciente, la CTU effettuata in mediazione valga anche per un'eventuale giudizio, qualora sia stata affidata a tecnici inseriti negli elenchi dei consulenti del Tribunale o a docenti universitari.

CONTRIBUTO DIMEZZATO

5. Sia previsto, nel caso di controversie in materie obbligatorie, che se le imprese di assicurazione, bancarie e le aziende sanitarie invitate non aderiscano alla mediazione, la parte istante a fronte di un verbale negativo di primo incontro, possa godere del beneficio del dimezzamento del contributo unificato dovuto qualora decida di procedere in sede giudiziale.

05

AN DEBEATUR

6. Sia prevista la mediazione demandata dal giudice anche una volta stabilito l' *an debeatur*, per definire un accordo sul quantum e sulle modalità di definizione dell'adempimento.

PAGAMENTO INDENNITÀ

7. Sia modificato il sistema di pagamento dell'indennità di mediazione introducendone uno a scaglioni, sia in base al valore della controversia che al numero di incontri svolti - con una maggiorazione finale per le mediazioni chiuse con esito positivo - al fine di consentire alle parti, anche quando realmente incerte sulla possibilità di trovare l'accordo, di superare l'incontro preliminare per accedere alla fase di mediazione vera e propria senza essere scoraggiate dall'obbligo - ad oggi, in quel momento assunto - del versamento dell'intera indennità. Nello stesso tempo, nel caso di inadempimento delle parti al versamento delle indennità, sia consentito ai mediatori di richiedere comunque il pagamento del loro compenso - comprensivo di onorario e rimborso forfetario spese generali, oltre oneri di legge - all'Organismo, dal momento che per legge il mediatore non ha e non deve avere alcun rapporto con le parti in mediazione mentre la sua unica parte contrattuale è l'Organismo di mediazione.

06

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

8. Sia previsto che il patrocinio a spese dello Stato – nel caso di Organismi pubblici - valga anche per le indennità delle mediazioni concluse positivamente ed anche con riguardo al compenso dell'avvocato che assiste in mediazione la parte ammessa al patrocinio, nonchè per il compenso del mediatore.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

9. Sia incentivata l'introduzione nei contratti della previsione di clausole di mediazione facoltativa o multi-step mediazione + arbitrato.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

10. In materia fiscale si possa giungere al superamento del modello di reclamo/mediazione gestita dalla sola Agenzia Entrate, soprattutto con riguardo ai tributi locali, per approdare ad un modello che preveda la figura del mediatore terzo facilitatore. La Corte Costituzionale, esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall'art.17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha difatti rimarcato che la mancanza, in essa, «di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010[...], svolga la mediazione», se da un lato «comporta l'impossibilità di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica», dall'altro «induce a dubitare della stessa riconducibilità dell'istituto all'ambito mediatorio propriamente inteso» (Sentenza n. 98 del2014).

“Potenziamo le ADR per favorire
la ripresa economica del Paese,
attraverso il rilancio del sistema
della giustizia civile.”



10 PROPOSTE PER LE ADR



avvocatinegoziazione.it